

3
T.A. N° 15/2012
REGISTRATO
cc 3687/08
D. J. 6/5/13
R.G. n. 105/08
Gen. n. 59
Dep. n. 53
Est. dr. F. D'ACOMO
Oggetto: RISARCIMENTO
DANNI
COPIA.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

dott. Fulvio Dacomo

dr. ing. Luigi Vinci

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 105/2008 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 5.12.2011 e vertente

t r a

Marino Rosalba (cf. MRN RLB 43R43 E480A) e **Marino Ilda** (cf. MRN LDI 42H41 E480F), rappresentate e difese dall'avv. Carmine Vitagliano (cf. VTG CMN 69B26 H703T), ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Luigi Vitagliano in Napoli via Toledo n. 16, giusta procura in margine al ricorso,

ricorrenti

e

Regione Campania, contumace,

resistente

Svolgimento del processo e conclusioni

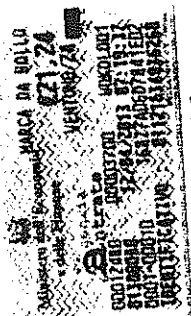
Con ricorso notificato in data 13.6.2008 e in rinnovazione in data 4.3.2009, Marino Rosalba e Marino Ilda, proprietarie di un locale garage sito in Agropoli via S. Maria del Carmine n. 49/ter, all'interno del parco "Le Palme", convenivano in giudizio avanti questo Tribunale la Regione Campania per sentirla condannare al risarcimento dei danni consistenti nella danneggiamento dei beni situati all'interno del locale allagatosi a seguito della esondazione -per mancata manutenzione e pulizia dell'alveo e degli argini- tra il 21 ed il 22.10.2005 del fiume Testene e dei suoi affluenti.

La Regione Campania non si costituiva in giudizio, pur regolarmente citata. Completata l'istruttoria con escussione di testi e produzione di documentazione, la causa veniva quindi rinviata al collegio e alla udienza del 5.12.2011 passava in decisione.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.

La legittimazione attiva è provata documentalmente, con l'atto di acquisto in data 8.10.2001 dell'immobile oggetto di causa da parte delle



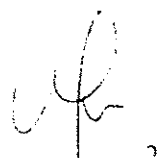
del Ed.
Nu. 117852.740
15-4-2017

ricorrenti.

E' poi provata, sia documentalmente sia testimonialmente, l'esondazione del fiume Testene e dei suoi affluenti, a seguito delle forti piogge cadute nella notte tra il 21 ed il 22 ottobre 2005, e il conseguente allagamento del locale garage ove i ricorrenti custodivano i propri beni, e il danneggiamento degli stessi. Esondazione e allagamento provocati dalla carenza di manutenzione del letto del corso d'acqua, che, come rilevasi dalla perizia giurata prodotta e dagli articoli di giornale di quotidiani locali, e come peraltro già accertato in altri giudizi già definiti e relativi al medesimo evento dannoso, presentava detriti e folta vegetazione e su cui da alcuni anni non venivano eseguiti interventi di manutenzione; in particolare l'interrimento degli alvei, per effetto del deposito negli anni del materiale solido trasportato dalla corrente, in alcuni tratti era tale da rendere quasi nulla la sezione idrica utile per il deflusso. Ed invero non è altrimenti spiegabile l'accaduto, considerato che non vi è alcuna prova della presenza di piogge di carattere eccezionale. Peraltro ai sensi del disposto dell'art. 2051 cc sarebbe stato onere della resistente fornire la prova -non data- del caso fortuito, in relazione al danno provocato dalle acque del torrente di cui aveva la custodia. Va infatti ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori, mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrino nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione.

In ordine al quantum del risarcimento, va detto che i testi escussi hanno confermato che il locale delle ricorrenti è stato invaso dall'acqua, e che conteneva derrate alimentari e beni mobili. Nessun'altra specificazione è intervenuta in corso di causa, e la perizia di parte è da ritenersi inidonea a rendere conferma dei beni esistenti e del loro valore, sia perché non confermata testimonialmente, sia perché non risulta avere il perito di parte presa diretta ed immediata visione dei beni danneggiati, e non invece avere redatto la perizia sulla base della documentazione e delle dichiarazioni di parte. Ne consegue che, in mancanza di qualsiasi ulteriore dato e specificazione, la liquidazione del danno non può che avvenire in via equitativa, stimandosi congruo in € 600,00 l'importo necessario per risistemazione porta e strutture murarie, e in € 800,00 quello per la perdita di serbatoio, merci e suppellettili varie.

Devesi pertanto condannare parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo totale di € 1.400,00 oltre rivalutazione monetaria



secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data del fatto illecito (22.10.2005) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Marino Rosalba e Marino Ilda nei confronti della Regione Campania, con ricorso notificato in data 13.6.2008; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) condanna la Regione Campania al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 1.400,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati come in motivazione;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore delle ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in € 195,26 per spese, € 950,00 per onorari ed € 640,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto; con attribuzione in favore del procuratore antistatario, avv. Carmine Vitagliano.

Napoli 5.12.2011.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

Agenzie delle Entrate Ufficio Napoli I Viale della Repubblica, 100 80138 Napoli	
Importo	158,00
IVA	14,62
Totale	172,62
20168	27.11.2012

F.E.
17.12.2012

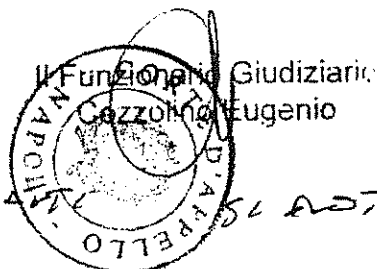
Notif. est. in data
24/11/2012
Napoli 20/3/2013
/10

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
 REPUBBLICA ITALIANA
 Comandante
 siano rite
 esecutiva
 di
 l'ora
 legalmente
 La presente copia conforme all'originale ed in
 forma esecutiva si rilascia a richiesta del Sig. Avv.

VITA GLIANO
 procuratore di MARINO ROSALBA + 2
 Napoli, ~~12~~ 2 APR 2013

Fl
 Il Funzionario Giudiziario
 Cozzolino Eugenio

La presente copia composta di n. 3, fogli è
 conforme all'originale esecutivo rilasciato
 in data 22 APR 2013
 Napoli, 22 APR 2013



AD ISTANZA L'IMP. IN ATTO DI NOTIFICAZIONE
 RECELIUS LAMPANA. IN PERSONA. GUBERNATORE
 P.T. Via SILVIA 84 NAPOLI

UNEP - NAPOLI
 A/18 - Cron. 12742

SPECIFICA	
Diritti	2,58
Trasferte	0,00
10% Trasferte	0,00
Spesa Postale	0,00
TOTALE	2,58

(10% versato in modo virtuale)

Data: 30/04/2013
 L'Ufficiale Giudiziario

Muzzi Rosa
 30 APR 2013

[Signature]
 DE LUCA